



**ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ
ROMAGNA**

Sede Legale: Via Aldo Moro, 2 – 48025 Riolo Terme (RA)



Parco regionale della
**Vena del Gesso
Romagnola**



Aree protette
dell'Emilia-Romagna



Riserva Naturale Bosco
della Frattona



Riserva Naturale
Onferno



Riserva Naturale Bosco
di Scardavilla

Regolamento per il riconoscimento di Guida del Parco regionale della Vena del Gesso Romagnola “Guida del Parco”

(approvato con deliberazione del
Comitato Esecutivo n. 33 del 27/06/2023)



**ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ
ROMAGNA**

Sede Legale: Via Aldo Moro, 2 – 48025 Riolo Terme (RA)



Parco regionale della
**Vena del Gesso
Romagnola**



Aree protette
dell'Emilia-Romagna



Riserva Naturale Bosco
della Frattona



Riserva Naturale
Onferno



Riserva Naturale Bosco
di Scardavilla

Introduzione

La Legge regionale 1 febbraio 2000, n. 4 “Norme per la disciplina delle attività di animazione e di accompagnamento turistico”, istituisce le Guide Turistiche e la Guide Ambientali- Escursionistiche e stabilisce all’art. 4 “*Deroghe. [...] 2. L'esercizio occasionale delle attività proprie della guida turistica è consentito, a seguito di preventiva comunicazione, a riconosciuti esperti della materia nel contesto di iniziative aventi finalità didattiche e divulgative del patrimonio artistico e culturale dell'Emilia-Romagna, che siano organizzate:*

a) da enti ed organismi dello Stato o da enti locali territoriali, ovvero su incarico di essi, nell'ambito delle proprie funzioni; [...]” Ai sensi di quanto stabilito dal predetto art. 4 della L.R. n. 4/00, è possibile che l’Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Romagna individui proprie guide debitamente formate che esercitino l’attività di accompagnamento sul proprio territorio, nel contesto di iniziative didattiche e divulgative specifiche.

La Legge 14 gennaio 2013 n. 4 “Disposizioni in materia di professioni non organizzate” stabilisce:

1. La presente legge, in attuazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione e nel rispetto dei principi dell'Unione europea in materia di concorrenza e di libertà di circolazione, disciplina le professioni non organizzate in ordini o collegi.

2. Ai fini della presente legge, per «professione non organizzata in ordini o collegi», di seguito denominata «professione», si intende l'attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'art. 2229 del codice civile, delle professioni sanitarie e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative.

3. Chiunque svolga una delle professioni di cui al comma 2 contraddistingue la propria attività, in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, con l'espresso riferimento, quanto alla disciplina applicabile, agli estremi della presente legge. L'inadempimento rientra tra le pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori, di cui al titolo III della parte II

del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ed e' sanzionato ai sensi del medesimo codice.

4. L'esercizio della professione è libero e fondato sull'autonomia, sulle competenze e sull'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica, nel rispetto dei principi di buona fede, dell'affidamento del pubblico e della clientela, della correttezza, dell'ampliamento e della specializzazione dell'offerta dei servizi, della responsabilità del professionista.

5. La professione è esercitata in forma individuale, in forma associata, societaria, cooperativa o nella forma del lavoro dipendente”.

Essa introduce, quindi, la possibilità di esercitare professioni non regolamentate da albi professionali.

Ai sensi di quanto stabilito dalla predetta Legge n. 4/2013, è possibile che l’ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Romagna individui proprie guide, debitamente



**ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ
ROMAGNA**

Sede Legale: Via Aldo Moro, 2 – 48025 Riolo Terme (RA)



Parco regionale della
**Vena del Gesso
Romagnola**



Aree protette
dell'Emilia-Romagna



Riserva Naturale Bosco
della Frattona



Riserva Naturale
Onferno



Riserva Naturale Bosco
di Scardavilla

formate e specializzate, che esercitino attività di accompagnamento sul proprio territorio, nel contesto di iniziative didattiche e divulgative specifiche.

Art. 1. Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina l'attività di "Guida del Parco" all'interno del Parco regionale della Vena del Gesso Romagnola, area contigua compresa e specificatamente per le guide speleologiche nell'intera macroarea, ai sensi della L. 4/2013.

Art. 2. Finalità

La "Guida del Parco" accompagna persone singole o gruppi nella visita di ambienti naturali del Parco della Vena del Gesso Romagnola, con lo scopo di illustrarne le emergenze e le caratteristiche ambientali e paesaggistiche, i valori geologici, speleologici, biologici, storici, architettonici, antropologici, sociali, culturali.

Art. 3. Figura e attività professionale

1. La "Guida del Parco" può essere Guida Turistica, Speleologica, o Guida Ambientale Escursionistica.
2. La "Guida del Parco" può affiancare, in ambito scolastico, il corpo insegnante nelle iniziative e programmi di educazione e didattica ambientale promossi dall'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità – Romagna.
3. La "Guida del Parco" può coadiuvare, nelle visite guidate presso i Centri Visite, il personale addetto ai servizi d'informazione.
4. La "Guida del Parco" può svolgere le proprie funzioni di accompagnamento presso le altre strutture: grotte visitabili, musei, sentieri escursionistici, percorsi didattici, giardini botanici, recinti faunistici, ecc.
5. La conduzione dei visitatori del Parco deve avvenire in condizioni di assoluta sicurezza; sono escluse dalla visita le aree non espressamente dedicate a tale funzione dall'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità – Romagna e, in particolare, le rupi e le grotte non classificate come visitabili.

Art. 4. Tipologie di "Guide del Parco"

1. Considerate le caratteristiche ambientali del territorio, sono previste le seguenti tipologie di "Guide del Parco":
 - a. Guida Speleologica: deve operare in esclusivo ambito speleologico in cavità che richiedono l'uso di attività speleologiche o altrove in attività (scuole, mostre, laboratori ecc..) inerenti alla speleologia. La possibilità di accompagnamento è prevista anche in quei tratti di sentiero che conducono agli ambiti speleologici inerenti alla visita. Tali guide operano in tutta la macroarea.
 - b. Guida Turistica: accompagna persone singole o gruppi di persone nelle visite ad opere d'arte, a musei, a gallerie, a scavi archeologici (con l'esclusione dei percorsi escursionistici), illustrando le attrattive storiche, artistiche monumentali, paesaggistiche, naturali, etnografiche e produttive, ivi compresa la visita ai "siti" individuati dalla Regione ai sensi del



ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ
ROMAGNA

Sede Legale: Via Aldo Moro, 2 – 48025 Riolo Terme (RA)



Parco regionale della
**Vena del Gesso
Romagnola**



Aree protette
dell'Emilia-Romagna



Riserva Naturale Bosco
della Frattona



Riserva Naturale
Onferno



Riserva Naturale Bosco
di Scardavilla

D.P.R. del 13/12/1995 concernente "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di guide turistiche.

c. Guida Escursionistica – storico ambientale: illustra a persone singole e gruppi di persone gli aspetti ambientali e naturalistici del territorio, conducendoli in visita ad ambienti montani, collinari, di pianura e acquatici, anche antropizzati, compresi parchi ed aree protette, nonché ambienti o strutture espositive di carattere naturalistico ed ecologico, con esclusione di percorsi di particolare difficoltà, posti su terreni innevati e rocciosi di elevata acclività, ed in ogni caso di quelli che richiedono l'uso di attrezzature e tecniche alpinistiche, con utilizzo di corda, piccozza e ramponi.

Le guide geologiche, biologiche, agronomiche ed enogastronomiche e storico-architettonica e antropologica, riconosciute nel previgente regolamento, vengono inserite tra le guide ambientali – escursionistiche con specializzazione che verrà descritta nel loro profilo promosso nel sito istituzionale dell'Ente di Gestione.

Art. 5) Iscrizione al registro delle "Guide del Parco" ed esercizio dell'attività

1. Per poter ottenere il titolo di "Guida del Parco", occorrono requisiti specifici, che permettano di svolgere l'attività ad alta specializzazione e in piena sicurezza.

2. In particolare, per le **Guide abilitate fino al 31.12.2021** sarà necessario dimostrare la partecipazione ad almeno un corso di aggiornamento (mediante produzione di attestato di frequenza) e l'aver svolto l'attività di Guida per almeno una visita nei territori del P.R.V.G.R. durante il corso dell'anno di riferimento (mediante produzione di idonea documentazione fiscale e promozionale).

3. Per le **Guide abilitate dal 1.01.2022** occorre dimostrare:

- per "Guide Ambientali-Escursionistiche" di disporre dell'attestazione di idoneità alla professione da parte di Provincia o Regione Italiana, di essere iscritte ad un'associazione di categoria riconosciuta dal M.I.S.E. sulla base della L.4/2013 e di esercitare l'attività da almeno 2 anni (mediante produzione di idonea documentazione fiscale e promozionale).
- per "Guide Turistiche" di disporre dell'attestazione di idoneità alla professione da parte di Provincia o Regione Italiana e di aver maturato un'esperienza pregressa biennale nel ruolo di guida in ambito turistico.
- per "Guide Speleologiche" di aver sostenuto con successo il corso speleologico di primo livello e di aver svolto attività didattico e/o formativa nel settore speleologico da almeno 2 anni;

Occorrerà altresì sostenere, con esito positivo, un esame, valutato da una commissione composta da:

- un rappresentante dell'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità – Romagna;
- un rappresentante della Federazione Speleologica dell'Emilia Romagna;
- un rappresentante delle guide speleologiche scelto dall'Ente di gestione per i

Parchi e la Biodiversità – Romagna.

4. L'esercizio dell'attività di "Guida del Parco" è comunque subordinata all'iscrizione nel registro conservato in forma digitale e tenuto dal personale dell'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità – Romagna.

5. Per poter essere iscritti nell'elenco delle "Guide del Parco", gli aspiranti professionisti devono essere in possesso, oltre a quanto sopra richiamato, anche dei seguenti requisiti:



**ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ
ROMAGNA**

Sede Legale: Via Aldo Moro, 2 – 48025 Riolo Terme (RA)



Parco regionale della
**Vena del Gesso
Romagnola**



Aree protette
dell'Emilia-Romagna



Riserva Naturale Bosco
della Frattona



Riserva Naturale
Onferno



Riserva Naturale Bosco
di Scardavilla

- cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione Europea;
- età non inferiore ad anni 18;
- godimento dei diritti civili e politici;
- possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado ;

6. Chi fosse interessato a far parte dell'elenco delle Guide del Parco dovrà inviare una manifestazione di interesse unitamente al proprio curriculum vitae, alla PEC dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Romagna parcovenadelgesso@cert.provincia.ra.it; PEC entro il 30 settembre di ogni anno.

Art. 6) Impegni reciproci

L'ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Romagna si impegna ad effettuare sui propri canali di informazione (quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo: sito internet, profili social, newsletter) la promozione dedicata alle iniziative turistico/ didattiche.

L'Ente di gestione per i parchi e la biodiversità Romagna si impegna altresì a stilare una programmazione stagionale di iniziative ed attivare corsi di formazione e/o aggiornamento annuali per le guide.

2. Le guide si impegnano, a loro volta, a diffondere le iniziative promosse dell'Ente di gestione per i parchi e la biodiversità Romagna e le aziende agricole ed agrituristiche presenti sul territorio.

Le Guide si impegnano ad indossare, in modo visibile, il distintivo con l'effigie del Parco fornito dall'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità.

Art. 8) Responsabilità civile e penale

1. La "Guida del Parco" è responsabile sia civilmente che penalmente per eventuali danni

subiti da persone e cose – nel caso risulti la responsabilità della "Guida" nel danno avuto – riguardo all'attività svolta all'interno del Parco della Vena del Gesso Romagnola, nei "Centri Visite", e nelle altre strutture di visita di qualsiasi genere.

2. È fatto obbligo a ciascuna "Guida", che esercita l'attività, di essere coperto da un'assicurazione di responsabilità civile verso terzi, che copra un rischio individuale pari almeno al massimale di € 2.000.000,00.

3. L'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità – Romagna è sollevato da qualsiasi responsabilità, civile e penale, per qualsiasi fatto che possa verificarsi durante l'esercizio dell'attività delle "Guide del Parco", sia riguardo alle persone accompagnate che alle "Guide" stesse.

4. Tutte le tipologie di guida previste dal presente regolamento devono sempre fare riferimento, in ogni documento o materiale riguardante la professione al fatto che la stessa è esercitata ai sensi della Legge 14 gennaio 2013 n. 4 "Disposizioni in materia di professioni non organizzate".

Art. 9) Registro dei nominativi e tutela dell'attività

1. A seguito della prima iscrizione sul registro conservato presso la sede dell'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità – Romagna, la "Guida del Parco", che intende esercitare la professione negli anni successivi, è tenuta annualmente, entro il 31 gennaio, a comunicare all'Ente la propria disponibilità, rinnovando l'iscrizione nel registro.



**ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ
ROMAGNA**

Sede Legale: Via Aldo Moro, 2 – 48025 Riolo Terme (RA)



Parco regionale della
**Vena del Gesso
Romagnola**



Aree protette
dell'Emilia-Romagna



Riserva Naturale Bosco
della Frattona



Riserva Naturale
Onferno



Riserva Naturale Bosco
di Scardavilla

2. Per le attività che presuppongono l'intervento di guide, l'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità – Romagna si avvale esclusivamente di "Guide del Parco" iscritte nel proprio registro.

3. Le richieste di visite guidate o di interventi didattici in scuole, centri visite, musei, grotte ed altre strutture sono soddisfatte dall'Ente attraverso le "Guide del Parco" iscritte nel proprio registro.

Art. 10) Obblighi delle Guide del Parco

1. Le "Guide del Parco" devono tenere un comportamento eticamente e deontologicamente corretto, non arrecare disturbo alla fauna e alla flora, non raccogliere esemplari o parti di piante o animali nonché fossili e minerali.

2. Le "Guide del Parco" devono osservare e far osservare assoluto rispetto per la proprietà privata e per le colture agricole.

3. Le "Guide del Parco" devono tenersi informati sulle attività ed iniziative promosse dall'Ente Parchi nonché promuovere le attività economiche del territorio.

4. Le "Guide del Parco" devono collaborare per la produzione di un programma escursionistico condiviso e coordinato con le altre guide.

5. Per ogni visita o intervento della "Guida del Parco", che preveda il pagamento del servizio direttamente all'utente deve essere rilasciato a quest'ultimo un regolare documento fiscale dell'avvenuto pagamento.

Art. 11) Sospensioni, revoche e cancellazioni

1. L'iscrizione all'elenco delle "Guide del Parco" è sospesa dal Comitato Esecutivo dell'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità – Romagna, per un periodo da uno a sei mesi, nei seguenti casi:

- a) inadempienza agli obblighi di prestare soccorso, a seguito di richiesta delle competenti autorità;
- b) comprovato comportamento scorretto nell'esercizio dell'attività professionale;
- c) comportamento tale da mettere in pericolo l'incolumità altrui e personale;
- d) illeciti civili nell'esercizio della professione, per i quali sia stata emessa una sentenza passata in giudicato;

2. L'iscrizione all'elenco delle "Guide del Parco" è revocata nei seguenti casi:

- a) perdita di uno dei requisiti richiesti per l'iscrizione;
- b) illeciti penali nell'esercizio della professione, per i quali sia stata emessa una sentenza passata in giudicato;
- c) sospensione dell'iscrizione per ben due volte, con l'esistenza dei presupposti di una terza sospensione;
- d) non essere coperto, durante l'anno di esercizio dell'attività, da assicurazione di responsabilità civile verso terzi;